



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 99 DEL 14/07/2015

Settore CACCIA PESCA E SPORT

**OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2015-2016: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso che, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, viene approvato da ogni Provincia nel cui territorio vi sia la zona Alpi il "calendario venatorio integrativo per la Zona faunistica delle Alpi".

Considerato che la legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, all'art. 11 definisce la ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI come "zona faunistica a sé stante", trattandosi di un territorio che, dal punto di vista venatorio, è soggetto a norme particolari, al fine di proteggere la caratteristica fauna selvatica, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Atteso quindi che tale calendario provinciale stabilisce le modalità e i limiti di prelievo venatorio, fissa i piani di abbattimento delle varie specie di ungulati e della tipica fauna alpina e dà disposizioni per l'impiego dei cani da caccia, nonché per l'esercizio venatorio con terreno coperto da neve; prevede, inoltre, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria, anche per la caccia di selezione e stabilisce le modalità di esercizio della stessa.

Richiamato il Regolamento provinciale per la zona faunistica delle Alpi, approvato con deliberazione consiliare del 16 maggio 2006, nn. 16095/20, e s.m.i., che all'art. 13 prescrive che la Giunta Provinciale approvi e pubblichi il Calendario venatorio provinciale della Zona faunistica delle Alpi entro il 15 luglio di ogni anno.

Ritenuto opportuno rispettare detto termine, benché ordinatorio, anche perché l'approvazione del calendario venatorio per la zona Alpi costituisce il provvedimento iniziale di una serie di adempimenti che devono essere assolti prima dell'apertura della stagione venatoria, rinviando ad un successivo provvedimento l'eventuale adeguamento alle disposizioni del Calendario Venatorio Regionale che sarà approvato dalla Giunta regionale.

Precisato che il Calendario è stato formulato sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia della caratteristica fauna selvatica alpina e ciò in armonia con quanto stabilito dall'art.23, comma 3, lett. c, della L.r. n.50/93;
- limitazione allo stretto necessario delle tipiche cacce di pianura, per non compromettere le peculiarità faunistiche e venatorie della zona Alpi;
- omogeneità di disciplina venatoria tra Riserve di caccia o Comprensori alpini contermini, laddove le realtà ambientali, faunistiche o venatorie siano similari;
- accoglimento delle eventuali proposte dei Comprensori alpini, purché compatibili con le leggi e i regolamenti vigenti, oltre che coerenti con i suesposti criteri.

Atteso che, pur nel rispetto delle disposizioni generali indicate nel calendario medesimo, viene concessa facoltà di scelta ai Comprensori alpini in merito ai tempi e alle modalità dell'esercizio venatorio, allo scopo di tenere presenti, secondo le indicazioni della legge, le consuetudini e le tradizioni locali. Pertanto, ad avvenuta approvazione del Calendario, saranno valutate le proposte presentate dai Comprensori alpini, in merito alle facoltà prescelte, tra quelle previste come possibili.

Considerato che tali proposte saranno approvate con un apposito provvedimento del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse faunistiche, previa verifica della loro compatibilità con le norme generali e con lo stesso calendario venatorio di zona Alpi.

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali anche l'approvazione dei piani di prelievo, che riguarderanno la Lepre europea, le varie specie di ungulati poligastrici (Capriolo, Camoscio, Cervo e Muflone) e la tipica fauna alpina (Fagiano di monte, Lepre bianca e Coturnice), che saranno quantificabili soltanto alla fine delle attività di censimento, previste per i primi di settembre.

Ritenuto altresì di demandare al medesimo Dirigente l'eventuale sospensione e/o chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in determinati territori, in via generale, su proposta dei Comprensori alpini, da effettuarsi con procedura che consenta la tempestività d'intervento e la semplificazione dell'iter amministrativo e, in via straordinaria, con apposita determinazione, su richiesta della Polizia Provinciale.

Ritenuto infine di confermare anche per la prossima stagione venatoria le direttive per il prelievo in selezione degli ungulati, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale del 29.07.2008, nn. 54591/318, e s.m.i....

Considerato, pertanto, di approvare il Calendario venatorio integrativo per la zona faunistica delle Alpi, nel testo allegato al presente provvedimento, come parte integrante ed essenziale della stessa.

Visto l'art. 1 comma 55 della Legge 07.04.2014 n. 56 riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 19/02/2015, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015-2017;

Visto il Decreto Presidenziale n. 33 del 17/03/2015 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2015;

Preso atto del parere dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

## DECRETA

1. di approvare, per quanto in premessa e nel rispetto dei criteri in premessa riportati, il "CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI VICENZA - stagione venatoria 2015/2016", nel testo allegato che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di rinviare ad un successivo provvedimento l'eventuale adeguamento alle disposizioni del Calendario Venatorio Regionale che sarà approvato dalla Giunta regionale;
3. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Gestione delle Risorse faunistiche:
  - a) l'approvazione delle facoltà assentite ai Comprensori alpini, in ordine alle disposizioni di calendario;
  - b) l'approvazione dei Piani di prelievo della Lepre comune, degli ungulati poligastrici ed eventualmente delle specie tipiche alpine e della Coturnice, nonché l'approvazione delle relative modalità di attuazione;
  - c) l'eventuale sospensione o la definitiva chiusura anticipata della caccia, a singole specie e/o in determinati territori, in via generale, su proposta dei Comprensori alpini, da effettuarsi con procedura che consenta la tempestività d'intervento e la semplificazione dell'iter amministrativo e, in via straordinaria, con apposita determinazione, su richiesta della Polizia Provinciale;
4. di confermare, anche per la prossima stagione venatoria, le direttive provinciali per il prelievo selettivo degli ungulati, approvate dalla Giunta con deliberazione 29.07.2008, nn. 54591/318, e s.m.i.;

Vicenza, 14/07/2015

**Sottoscritta dal Presidente della Provincia  
(VARIATI ACHILLE)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: dott. Adriano Bertolotti*



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore CACCIA PESCA E SPORT  
proposta n. 563/2015

---

**OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2015-2016: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO  
VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA  
PROVINCIA DI VICENZA**

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 30/06/2015

**Sottoscritto dal Dirigente  
(BOZZO FERDINANDO)  
con firma digitale**



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Settore CACCIA PESCA E SPORT  
proposta n. 563/2015

---

**OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2015-2016: APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI VICENZA**

---

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI  
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE  
(ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 27/10/2014)

(X) Favorevole      ( ) Contrario

.....

Vicenza, 14/07/2015

**Sottoscritto dal Segretario  
(MACCHIA ANGELO)  
con firma digitale**

**Calendario Venatorio  
Integrativo per la  
Zona faunistica delle Alpi  
della provincia di Vicenza**

**Stagione venatoria 2015-2016**

**(Legge n. 157/1992; L.R. n. 50/1993)**

## 1) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, al mattino dalle ore 6.00 alle ore 11.00.

Possono addestrare e allenare i propri cani solamente i soci, nella Riserva di appartenenza, nel limite di due cani per cacciatore, con esclusione delle Zone A e delle Zone a Palla.

L'addestramento e l'allenamento nelle Zone di Protezione Speciale IT3210040 (Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine), IT3220036 (Altopiano dei Sette Comuni) e IT3230022 (Monte Grappa) sono posticipate al 2° settembre 2015.

I Comprensori alpini (d'ora in poi C.a.) hanno facoltà di ridurre il periodo e le giornate consentite per l'addestramento e l'allenamento, come anche di permettere le medesime attività dalle ore 18.00 alle ore 20.00 del mercoledì.

## 2) CACCIA SPECIALISTICA

A parità di diritti e doveri tra i soci, i C.a. possono programmare forme di caccia specialistica, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per la Zona Alpi. I C.a. hanno, altresì, facoltà di stabilire norme per il contrassegno e il trasporto dei capi di selvaggina stanziale prelevata.

## 3) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

E' vietato l'uso del fucile con anima liscia o rigata a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia stato adattato in modo da non contenere più di un colpo.

Nel prelievo in selezione degli ungulati è consentito esclusivamente l'uso di fucile a canna rigata, carabine e combinati muniti di ottica.

E' vietato il porto e l'uso dei fucili a canna rigata/carabine e combinati, nonché della munizione a palla, in periodi diversi da quelli consentiti per la caccia agli ungulati e in relazione ai piani di prelievo; il divieto si estende anche al socio che abbia completato la propria quota di prelievi di ungulati.

Tale divieto non vige per i soci organizzati dai C.a. per la caccia alla volpe, secondo quanto previsto al successivo punto 18.

## 4) PERIODI DI CACCIA

APERTURA GENERALE: domenica 20 settembre 2015.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA MIGRATORIA: giovedì 31 dicembre 2015.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE ALLA STANZIALE: domenica 29 novembre 2015.

CHIUSURA GENERALE: domenica 31 gennaio 2016.

APERTURA ZONA "A": giovedì 1 ottobre 2015 ad eccezione dei prelievi in selezione degli Ungulati.

CHIUSURA ZONA "A": domenica 29 novembre 2015 o al completamento dei piani di abbattimento, con esclusione del prelievo in selezione degli ungulati.

Il prelievo delle specie cacciabili in deroga sarà consentito nei modi e nei tempi stabiliti dalle eventuali norme regionali.

I C.a. hanno facoltà di ridurre i periodi di caccia alle singole specie e/o in determinate zone, come di stabilire modalità restrittive di caccia e istituire zone di caccia organizzate con limitazioni particolari. Hanno altresì facoltà di ridurre il periodo di caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante

Per le Zone A, i C.a. hanno facoltà di anticipare l'apertura della caccia a singole specie, come di consentire la caccia alla Beccaccia fino alla data di chiusura, delle medesime, fissata a domenica 29 novembre 2015.

## 5) ORARIO DI CACCIA

L'orario della giornata venatoria è stabilito dal Calendario regionale ed è, comunque, soggetto alle limitazioni fissate dal presente calendario e alle decisioni assunte dai C.a. in attuazione delle facoltà concesse.

È data facoltà ai C.a. di stabilire un diverso inizio della giornata venatoria, anche distinguendo le varie forme specialistiche di caccia, peraltro senza anticipare l'orario fissato dal Calendario venatorio regionale.

E' data facoltà ai C.a. di ridurre l'orario giornaliero di caccia.

Fatta eccezione per il prelievo in selezione degli ungulati, nelle Zone A il termine della giornata di caccia è stabilito alle ore 14.00.

## 6) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA B" E ZONE PARTICOLARI:

**Caccia alla SELVAGGINA STANZIALE:** è consentita nelle giornate fisse di **giovedì** e **domenica** e nella giornata di **mercoledì** per la caccia agli ungulati, con il limite di due giornate settimanali per cacciatore.

I C.a. Hanno la facoltà di stabilire le giornate fisse di **Mercoledì** e **Domenica** per la caccia a tutta la selvaggina stanziale

**Caccia alla SELVAGGINA MIGRATORIA:** tre giornate settimanali a libera scelta, comprese le uscite di caccia alla stanziale. Per la caccia alla migratoria da appostamento è consentito di usufruire dell'integrazione di due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre.

Nelle ZPS il prelievo della Beccaccia e del Beccaccino è consentito dal 1° ottobre fino alla data di chiusura della caccia in forma vagante.

La caccia da appostamento temporaneo è consentita fino al 31 dicembre 2015.

I C.a. hanno facoltà di stabilire giornate fisse per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria.

## 7) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA A"

A ciascun cacciatore è consentita in Zona A una sola giornata settimanale di caccia, normalmente la domenica.

E' data facoltà ai C.a. di utilizzare in alternativa alla domenica, il **mercoledì** o il **giovedì** o il **sabato**, su preventiva scelta dei soci.

È data, altresì, facoltà ai C.a. che adottano forme di caccia specialistica ai sensi dell'art. 15 del regolamento provinciale per la Zona Alpi, di consentire il prelievo in selezione degli ungulati per tre giornate settimanali, scelte tra quelle consentite (lunedì incluso).

La giornata scelta per la caccia in Zona A, assegnata all'atto del ritiro del tesserino venatorio regionale, deve essere esplicitamente riportata sul tesserino stesso e non può essere cambiata nel corso della stagione venatoria, fermo restando il diritto di esercitare, in tale giornata, la caccia anche in Zona B, negli orari previsti dal precedente punto 5. Nel caso di particolari accordi, stipulati tra C.a. per disciplinare l'accesso dei cacciatori nei territori censuari, sul tesserino deve essere espressamente riportato che l'attività venatoria nelle Zone A del censuario può essere esercitata solo nella medesima giornata settimanale scelta per la caccia nella Zona A della Riserva di appartenenza.

Nel caso di prelievo di tetraonidi assegnati a squadre o singolarmente, può essere prevista la rotazione tra gli aventi diritto. Ai componenti della squadra o al singolo cacciatore sarà consentito l'accesso per la caccia in zona A solo nella data stabilita dalla rotazione e comunicata alla Provincia da parte del Comprensorio alpino, prima dell'apertura della zona stessa. Ai cacciatori che abbiano effettuato il prelievo, sarà assegnata la giornata di accesso alla Zona A, come ai rimanenti soci.

Nelle Zone A, oltre alle specie stanziali previste, è consentita la caccia alla **Beccaccia** e al **Colombaccio**.

## 8) PIANI DI PRELIEVO

I Piani di prelievo, proposti dai C.a. e fissati Riserva per Riserva, sono approvati dal Dirigente del Settore Gestione delle Risorse faunistiche, con provvedimenti successivi ai censimenti.

Sono soggetti a Piano di prelievo il Gallo forcello, la Lepre europea, la Lepre bianca, la Coturnice e gli ungulati poligastrici; per questi ultimi i piani saranno differenziati per sesso e classi d'età (per i soli maschi di Cervo i piani potranno essere distinti in base alle caratteristiche del palco).



I C.a. devono attuare tutte le precauzioni affinché il Piano previsto per ogni singola specie sia rispettato e, nel caso si verificano abbattimenti in eccesso, avranno l'obbligo, nella stagione successiva, di provvedere all'assegnazione dei capi da prelevare.

Al fine del completamento dei Piani di prelievo sono considerati prelevati gli animali feriti (o trovati morti per cause non imputabili ad eventi naturali o accidentali) nei periodi di caccia alle rispettive specie. Nel caso di capi assegnati, tale regola vale solo qualora il feritore sia lo stesso assegnatario del capo.

È fatto divieto dell'abbattimento di capi d'ungulato marcati o radiocollari, se non per particolari esigenze motivate ed autorizzate dalla Polizia Provinciale. Il dirigente, nel caso di una chiusura anticipata del piano di prelievo, darà comunicazione scritta agli organi direttivi della struttura venatoria interessata, che dovranno darne la massima diffusione.

## 9) CACCIA ORDINARIA AI MASCHI DI CAPRIOLO E DI MUFLONE

**APERTURA:** domenica 20 Settembre 2015.

**CHIUSURA:** mercoledì 18 Novembre 2015.

È consentita nelle giornate settimanali di domenica e mercoledì, senza l'uso dei cani.

L'uso dei cani nella caccia ai maschi di Capriolo o di Muflone può essere consentito dai C.a. in una o entrambe le giornate, al di fuori delle Zone a Palla. L'uso dei cani nelle Zone A può essere ammesso limitatamente a singoli cacciatori o squadre a cui siano stati assegnati nominativamente i capi di ungulato da prelevare.

È data facoltà ai C.a. di consentire la caccia ordinaria al maschio di Muflone nel periodo 1° ottobre – 30 novembre.

È sempre vietato, anche in selezione, l'abbattimento di Caprioli maschi senza trofeo.

Nelle Zone a Palla può essere esercitata solamente la caccia agli ungulati, senza l'ausilio di alcun cane, ad eccezione di quelli utilizzati per il recupero di animali feriti.

Nella giornata del **mercoledì**, fino al completamento del piano al Capriolo e al Muflone, è data facoltà ai C.a. di consentire esclusivamente la caccia agli ungulati senza uso del cane e la caccia da appostamento alla migratoria.

## 10) PRELIEVO DI SELEZIONE

Il prelievo dei maschi e delle femmine di Camoscio e di Cervo, nonché delle femmine di Capriolo e di Muflone è consentita solamente nella forma di prelievo in selezione. Questa è disciplinata dalle Direttive provinciali. Il mancato rispetto delle Direttive comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del vigente Regolamento di Zona Alpi.

I C.a. che stabiliscono per i propri soci l'adozione di forme di caccia specialistica, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la Zona Alpi, prevedendo limitazioni nel numero di specie cacciabili dal singolo cacciatore e assegnazione nominale dei capi da prelevare, hanno facoltà di consentire uscite di prelievo di selezione agli ungulati in zona A oltre la data di chiusura prevista per tale zona al precedente punto 4.

I C.a. hanno, inoltre, facoltà di stabilire piani di controllo della popolazione di Muflone.

È data facoltà di prevedere, nella caccia al Cervo, l'obbligo del controllo sullo sparo effettuato, con l'ausilio di un conduttore e un cane da traccia iscritto all'albo provinciale.

## 11) TROFEI DI UNGULATI – CONSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE

Tutti coloro che entrano in possesso di ungulati abbattuti o ritrovati morti nel corso del 2014 sono tenuti a conservarne l'intera mandibola inferiore e il trofeo, correttamente preparati e ben puliti, per la valutazione annuale nei tempi e nelle località stabiliti dalla Provincia. I trofei, se non imbalsamati, dovranno essere saldamente montati su scudetti.

## 12) CACCIA AL GALLO FORCELLO, ALLA COTURNICE E ALLA LEPRE BIANCA

**APERTURA:** giovedì 1 ottobre 2015.

**CHIUSURA:** domenica 29 novembre 2015.

### **13) CACCIA ALLA LEPRE COMUNE**

**APERTURA:** domenica 20 settembre 2015.

**CHIUSURA:** domenica 29 novembre 2015.

### **14) SOSPENSIONE O CHIUSURA ANTICIPATA DEI PIANI DI ABBATTIMENTO**

L'eventuale sospensione e/o chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in determinati territori è disposta, dal Dirigente del Settore Gestione delle Risorse faunistiche, mediante comunicazione scritta su motivata proposta dei C.a.. Qualora la motivata richiesta provenga dalla Polizia Provinciale, il medesimo Dirigente adotterà gli opportuni provvedimenti con apposita determinazione.

### **15) ESERCIZIO DELLA CACCIA SU TERRENO COPERTO DA NEVE**

Su terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve, la caccia è consentita:

**IN FORMA VAGANTE** al Gallo forcello;

**DA APPOSTAMENTO** alla Cesena, al Tordo sassello, al Tordo bottaccio e alla Cornacchia, nonché alle specie eventualmente cacciabili in deroga secondo le disposizioni emanate dalla Regione;

**PRELIEVO di SELEZIONE** agli ungulati e all' **ASPETTO** alla Volpe.

### **16) CARNIERE INDIVIDUALE GIORNALIERO E STAGIONALE:**

Carniere di SELVAGGINA MIGRATORIA: come da Calendario venatorio regionale.

Carniere di SELVAGGINA STANZIALE: Un CAPO giornaliero, con integrazione di un capo di Volpe, con il limite stagionale di:

- Un CAPO di Capriolo maschio o di Muflone maschio o di Camoscio o di Cervo o di Gallo forcello o di Coturnice o di Lepre bianca;
- Tre CAPI di Lepre europea.

E' data facoltà ai C.a. di ridurre il carniere stagionale, o di fissarlo in un massimo di due capi di ungulati, compreso il prelievo in selezione, cinque capi di Lepre comprensivi di due Lepri bianche, come di consentire l'abbattimento giornaliero di due capi di stanziale comune. Entro tali limiti, i C.a. possono programmare per l'intero territorio comprensoriale anche un carniere stagionale individuale basato su punteggi predeterminati.

Il carniere effettuato nelle Aziende faunistiche venatorie non preclude le facoltà di prelievo nel restante territorio di Zona Alpi, nei limiti imposti dal Calendario regionale.

### **17) USO E CUSTODIA DEI CANI DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA**

L'uso dei cani nell'esercizio venatorio è consentito in forma specialistica, secondo le modalità stabilite dai C.a., nel limite di due cani per cacciatore.

Per il recupero degli Ungulati feriti è consentito avvalersi solamente dei conduttori e dei cani da traccia iscritti all'albo provinciale.

I cani lasciati nei veicoli, nei carrelli o in altre strutture devono essere tenuti in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o all'attività degli altri cacciatori.

E' data facoltà ai C.a. di limitare i periodi di impiego dei cani nell'attività venatoria, anche in determinati territori, come di consentirne l'uso, d'intesa con la Polizia provinciale, per censimenti e verifiche autunnali.

### **18) CACCIA ALLA VOLPE DOPO LA CHIUSURA DELLA CACCIA IN FORMA VAGANTE**

Dopo la chiusura della caccia in forma vagante e fino al 31 gennaio 2016, i C.a. hanno facoltà di organizzare i propri soci per la caccia alla Volpe, che è consentita esclusivamente in zona B, nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale.

Il C.a. individua i soci partecipanti a tale attività e ne trasmette l'elenco al Corpo di Polizia Provinciale entro il 15 novembre 2015. Ciascun socio partecipante deve segnalare preventivamente le uscite al C.a. e alla Polizia Provinciale e deve registrarle nel proprio tesserino regionale.

Nel solo mese di dicembre, i Ca. potranno consentire la caccia alla Volpe, per due giornate fisse, scelte dal Comprensorio tra il giovedì, il sabato e la domenica, con l'impiego di cani da tana e di cani appositamente addestrati, sotto il controllo della Polizia Provinciale.

I C.a. potranno, altresì, consentire, **nei mesi di dicembre e gennaio**, la caccia alla Volpe, esercitata all'aspetto e senza l'ausilio dei cani, per due giornate settimanali a scelta, fra il giovedì, il sabato e la domenica, fermo restando, comunque, il limite massimo di due giornate settimanali complessivamente assentite ad ogni cacciatore e **nel rispetto degli orari giornalieri fissati dal calendario venatorio regionale**.

Sono fatte salve, per le ZPS, le disposizioni della Regione Veneto o del Ministero competente.

#### **19) CONTROLLO DELLA SELVAGGINA STANZIALE ABBATTUTA**

Tutti i selvatici abbattuti delle specie soggette a Piano di prelievo devono essere certificati nella giornata stessa dell'abbattimento; tale adempimento deve avvenire sotto la diretta responsabilità del Corpo di Polizia Provinciale, nelle località e negli orari riportati nel provvedimento di approvazione delle facoltà assentite ai C.a. I capi soggetti a controllo che sono prelevati in territorio censuario, dovranno essere esibiti presso il punto di controllo istituito dal Comprensorio competente per la Riserva nella quale è avvenuto il prelievo. Gli ungulati prelevati dovranno essere presentati al controllo completamente eviscerati e ben puliti, inoltre, non dovranno essere scuoiati, sezionati o congelati prima del controllo.

#### **20) PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO**

È data facoltà ai C.a. di stabilire i limiti territoriali raggiungibili con mezzi di trasporto per l'esercizio della caccia e di fissare zone di parcheggio per i mezzi stessi, con l'eccezione per chi pratica la caccia da appostamento con l'uso di richiami vivi.

#### **21) PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA**

I cacciatori di Zona Alpi sono tenuti a collaborare al piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica e ad ogni iniziativa di studio programmato dalla Provincia in collaborazione con strutture sanitarie e organismi di ricerca, consentendo in particolare l'esame della selvaggina abbattuta e portata al controllo, con il prelievo e la consegna del sangue e degli organi richiesti.

#### **22) DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI COMPRESORI ALPINI**

Le decisioni adottate dai C.a. in attuazione alle facoltà concesse devono pervenire agli uffici entro il 20 luglio 2015, per la verifica della compatibilità con le norme generali e con il Calendario venatorio di Zona Alpi e per l'approvazione con provvedimento del Dirigente del Settore gestione Risorse faunistiche.

Ogni Comprensorio Alpino è tenuto a consegnare a ciascun socio ogni anno, uno stampato-documento, comprensivo di cartografia IGM in scala 1:25000, comprendente:

- l'indicazione delle "Oasi di Protezione" e delle altre aree in cui è vietata la caccia;
- l'indicazione delle "Zone A", delle "Zone B" e di altre zone particolari, comprese le Zone di Protezione Speciale;
- i parcheggi e i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto;
- località e orari indicati per il controllo della selvaggina prelevata soggetta a piano di prelievo;
- copia del provvedimento relativo alle facoltà assentite dalla Provincia al Comprensorio;
- ogni altra notizia utile ai soci, tra le quali le Direttive per il prelievo di selezione agli ungulati.

Copia di tale documento deve pervenire, prima dell'apertura della stagione venatoria, agli Uffici Caccia della Provincia.

Sul tesserino regionale del socio devono essere indicati il Comprensorio Alpino e la Riserva di appartenenza, la giornata scelta per la caccia in Zona A e l'eventuale forma di caccia specialistica.

Per i soci in possesso di Tesserino venatorio di altra Regione, le suddette indicazioni integreranno il tesserino in possesso, mentre gli abbattimenti saranno riportati anche su un Tesserino della Regione Veneto a tale scopo consegnato.

**23) CONFERME D'ISCRIZIONE PER LA STAGIONE VENATORIA 2015/2016 E RESTITUZIONE DEL TESSERINO REGIONALE**

L'adesione al Comprensorio alpino per la stagione venatoria 2016/2017 s'intende confermata con il pagamento della quota annuale d'iscrizione da effettuarsi entro i termini del 1° marzo 2016 o successivi, come disposto dal vigente regolamento della zona faunistica delle Alpi. Il tesserino venatorio regionale va restituito entro la stessa data al Comprensorio alpino che lo inoltrerà, entro il 31 marzo 2016, alla Provincia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario si fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia, al Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi e al Calendario venatorio regionale per la stagione 2015-2016.

**24) VARIE**

Vige l'obbligo, nel tragitto fino all'appostamento di caccia alla migratoria, di portare il fucile dentro la custodia. Tale obbligo si estende anche per l'attraversamento di un'altra Riserva e per l'attraversamento delle Zone di ripopolamento e cattura e Oasi.

I regolamenti autorizzati negli scorsi anni con i provvedimenti di concessione delle facoltà previste dal Calendario Integrativo per la Zona Alpi conservano la loro validità fino a che non saranno modificati.